

CORTE FEDERALE – C.U. n.7 del 4 giugno 2004

Riunione del 28 maggio 2004

Presidente: Dr. Luigi De Ficchy

Componenti: Avv. Claudio Di Tullio

Avv. Franco Fabriani (Relatore-estensore)

CF/7 – Ricorso della società U.S. Sarmeola avverso la decisione della Commissione Appello Federale C.U.n. 37 del 16 aprile 2004

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento in data 9.1.2004 l'Ufficio Tesseramento FIPAV revocava l'omologa del tesseramento per la società U.S.Sarmeola del giocatore Mario Carlo, trasmettendo gli atti al G.U.R. Veneto, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, alla Procura Federale.

Il GUR con provvedimento del 20.1.2004 disponeva l'omologa delle gare cui aveva preso parte il giocatore predetto, con il punteggio più sfavorevole alla U.S. Sarmeola.

Contro tale provvedimento proponeva rituale appello il sodalizio.

La Commissione Appello adita, ritenuta la coeva probabile sussistenza di mezzi di gravame interposti dall'atleta avverso il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento, deliberava, alla riunione dell'1.4.04, di riservare ogni decisione all'esito di accertamenti in ordine alla ritualità e tempestività dei predetti mezzi di gravame.

speriti tali accertamenti, ed accertata l'effettiva e rituale interposizione da parte dell'atleta di autonomi mezzi di gravame, la CAF, definitivamente decidendo in ordine all'appello proposto dall'U.S. Sarmeola, respingeva l'impugnazione e confermava la decisione del Giudice Unico della Regione Veneto.

Avverso la decisione della CAF ha ora interposto rituale ricorso davanti al Giudice di legittimità della FIPAV la società Sarmeola, esponendo vari motivi di doglianza.

All'udienza del 28.05.04, celebratasi dinanzi a questa Corte Federale, venivano verbalizzate le conclusioni

delle parti interessate, così riassumibili:

- a) per il Procuratore Federale il rigetto del ricorso e conferma delle decisioni di primo e secondo grado;
- b) per l'U.S. Sarmeola: annullamento della sentenza impugnata

motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente questa Corte rileva che l'acquisizione agli atti del procedimento di nuovo materiale probatorio – disposta d'ufficio dal giudice, ovvero a richiesta di parte – integra una vera e propria attività istruttoria che, come tale, non può e non deve essere effettuata in difetto della più scrupolosa osservanza dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio. La C.A.F., che ha giustamente ravvisato la necessità e la opportunità di verificare se avverso il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento fossero stati ritualmente proposti mezzi di gravame e se l'atto di impugnazione fosse regolarmente pervenuto al giudice di appello, ha tuttavia ommesso di fissare una

nuova udienza, al fine di esaminare il materiale probatorio acquisito, in contraddittorio fra le parti, e ha comunque omesso di mettere a disposizione del Sarmeola gli atti acquisiti, violando in tal guisa sia i diritti della difesa, sia il fondamentale principio del contraddittorio.

Tali fondamentali principi, posti alla base di ogni ordinamento giuridico evoluto, sono recepiti dall'ordinamento sportivo e non possono essere in alcun modo disattesi nel disimpegno delle attività processuali relative al sistema di giustizia sportiva. Tali principi assurgono a rango di norme positive anche nei regolamenti federali della FIPAV (cfr. art. 21 n.2 e 74 Reg. Giur.).

Del resto le ragioni che hanno indotto la CAF al compimento del predetto accertamento istruttorio non sono di scarsa rilevanza processuale. Dall'esito di tale accertamento (e soltanto da esso) era possibile rilevare la definitività o meno del provvedimento di omologa del tesseramento (art.20 RAT). Sul punto, inoltre, la CAF non ha compiutamente motivato, di talchè la decisione impugnata appare carente di motivazione nella parte in cui il giudice di appello non si è esaustivamente espresso circa la rilevanza (o la irrilevanza) giuridica del gravame proposto in materia tesserativi, ai fini dell'accertamento o dall'esclusione della liceità e legittimità del provvedimento del GUR. Appare pertanto opportuno un nuovo esame del merito

P.Q.M.

La Corte Federale v nto l'art.98 n.2 Reg. Giur. in accoglimento del ricorso proposto

D E L I B E R A

Di annullare la decisione della C.A.F. adottata nella riunione del 15.04.2004 ed affissa in data 16.04.04, disponendo il rinvio degli atti allo stesso Giudice di Appello per il nuovo giudizio di merito. Dispone, altresì, la restituzione della tassa di impugnazione al sodalizio ricorrente.

Il Presidente

Dr. Luigi De Ficchy

AFFISSO 4.06.2004